

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28594 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 06/11/2019

ORDINANZA

sul ricorso n. 23659 - 2018 R.G. proposto da:


INTERPORTO SANTA PALOMBA s.r.l. - p.i.v.a. 04749041002 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini, n. 113, presso lo studio dell'avvocato Massimo Oddo che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Giulio Martin Ciccarone la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

PARMALAT s.p.a. - c.f./p.i.v.a. 04030970968 - (*quale assuntore del concordato "Parmalat"*), in persona del procuratore speciale, avvocatessa Giuseppina Corsi, giusta procura per notar Canali del 13.6.2014, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Nicotera, n. 31, presso lo studio dell'avvocato professor Francesco Astone che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ..

RESISTENTE

 1

4621
19



avverso la sentenza n. 976 del 29.6.2018 del tribunale di Parma,
udita la relazione all'udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2019 del
consigliere dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Alberto Celeste, che ha chiesto dichiararsi "il difetto di competenza
del giudice adito per essere la presente causa, *in parte qua*, devoluta ad un
collegio arbitrale",

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Parma la "Interporto Santa Palomba" s.r.l.
esponeva che aveva svolto attività di movimentazione merci e di trasporto per
conto della "Parmalat" s.p.a.; che ne era perciò creditrice per il complessivo
importo di euro 230.900,56, portato da sei fatture, tutte emesse in data
30.4.2014, tra cui le fatture TR140002, TR14000 e TR140004.

Chiedeva ingiungersi alla "Parmalat" il pagamento della somma di euro
230.900,56, oltre interessi e spese.

Con decreto n. 1300/2016 il tribunale pronunciava l'ingiunzione.

La "Parmalat" s.p.a. proponeva opposizione.

Eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del tribunale di Parma in virtù
della clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto di trasporto stipulato
in data 1.1.2014 con la "Logipi" s.p.a..

Resisteva la "Interporto Santa Palomba" s.r.l..

Con sentenza n. 976 del 29.6.2018 il tribunale di Parma, con riferimento alle
fatture TR140002, TR14000 e TR140004, dichiarava la propria incompetenza in
dipendenza della clausola compromissoria.



Evidenziava il tribunale che il rapporto intercorso tra la "Parmalat" e la "Interporto Santa Palomba", al quale si correlava la pretesa creditoria portata dalle fatture TR140002, TR14000 e TR140004, era da ricondurre al contratto di trasporto siglato dalla "Parmalat" e dalla "Logipi" l'1.1.2014 ed il cui art. 17 contemplava clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Evidenziava in particolare che in tale contratto la "Interporto Santa Palomba" era subentrata per effetto, dapprima, dell'affitto di ramo d'azienda intercorso in data 15.1.2014 tra la "Logipi" s.p.a. e la "Logistica Piattaforme Logipi" s.r.l.; per effetto, poi, della cessione in data 4.2.2014 del contratto d'affitto di ramo d'azienda alla "Interservice" s.r.l.; per effetto, infine, della cessione - da parte della "Interservice" - alla "Interporto Santa Palomba", in data 10.2.2014 e con decorrenza 12.2.2014, di una serie di rapporti, tra cui quello scaturito dal contratto di trasporto in data 1.1.2014.

Evidenziava più esattamente che non era stata acquisita prova che il rapporto negoziale intercorso tra la "Parmalat" e la "Interporto Santa Palomba" fosse insorto *ex novo* in epoca successiva alla cessione intervenuta tra la "Interservice" e la "Interporto Santa Palomba".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la "Interporto Santa Palomba s.r.l."; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Parma pur con riferimento alle pretese azionate in via monitoria, portate dalle fatture TR140002, TR14000 e TR140004; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La "Parmalat" s.p.a. ha depositato scrittura difensiva.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.



Col **ricorso** a questa Corte di legittimità la s.r.l. istante deduce che alla pretesa creditoria portata dalle fatture TR140002, TR14000 e TR140004 non si applica la clausola compromissoria di cui al contratto in data 1.1.2014.

Deduce segnatamente che la cessione del contratto di trasporto in data 1.1.2014, "stante il mancato consenso di Parmalat" (*così ricorso, pag. 10*), non si è mai perfezionata, sicché la pretesa creditoria portata dalle fatture TR140002, TR14000 e TR140004 si correla ad un rapporto insorto *ex novo* tra la "Parmalat" ed essa ricorrente.

Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

Si rimarca previamente che non è atta a determinare l'interruzione del presente giudizio la circostanza che l' "Interporto Santa Palomba" s.r.l., *medio tempore*, ovvero con sentenza del tribunale di Latina dell'11.12.2018, è stata dichiarata fallita (*la circostanza è stata adottata con istanza datata 11.4.2019. Cfr. Cass. sez. lav. 29.1.2016, n. 1757, secondo cui nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo; Cass. 23.3.2017, n. 7477; Cass. (ord.) 15.11.2017, n. 27143*).

Si rimarca altresì che la successione dell'affittuario nei contratti relativi all'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale [*è il caso, nella fattispecie, del contratto di trasporto stipulato l'1.1.2014 da "Logipi" s.p.a. e da "Parmalat" s.p.a.*] avviene, a norma dell'art. 2558 cod. civ., *ope legis* ed è efficace nei confronti del terzo contraente [*nel caso di specie di "Parmalat" s.p.a.*] senza che egli debba accettarla o che sia necessario dargliene comunicazione, costituendo tale comunicazione oggetto di un onere a carico dell'alienante e dell'acquirente dell'azienda (*e dei soggetti ad essi equiparati (affittante ed affittuario)*) finalizzato solo al decorso del termine di tre mesi entro il quale è

 4




consentito al terzo di recedere dal contratto, ciò che presuppone l'avvenuta successione (cfr. Cass. 14.5.1997, n. 4242; Cass. 8.6.1994, n. 5534, secondo cui il trasferimento d'azienda comporta a norma dell'art. 2558 cod. civ. (salvo patto contrario) la cessione "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti, escludendosi l'applicabilità della disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto disposti dall'art. 1407 cod. civ., in quanto il 2° co. del citato art. 2558 ricollega alla notizia del trasferimento dell'azienda e non già del contratto la facoltà di recedere dallo stesso, così derogando al descritto effetto automatico del trasferimento dell'azienda).

Su tale scorta a nulla vale addurre (cfr. ricorso, pag. 9) che la "Parmalat" (terzo contraente), così come si desume dalla comunicazione da tal ultima società inoltrata in data 20.5.2014, non ha mai accettato né l'affitto di ramo d'azienda in data 15.1.2014 né la cessione del contratto d'affitto di ramo d'azienda in data 4.2.2014.

Si rimarca infine che, allorquando, a fronte della richiesta pecuniaria azionata in via monitoria dalla "Interporto Santa Palomba" (cessionaria di una serie di rapporti, tra cui quello scaturito dal contratto di trasporto in data 1.1.2014), la "Parmalat" (contraente ceduto) ha eccepito l'operatività della clausola compromissoria, ha in tal guisa inteso, univocamente, acconsentire alla cessione - nelle ordinarie forme ex artt. 1406 e segg. cod. civ. - del contratto di trasporto in data 1.1.2014.

Propriamente, allorché ha dedotto, pregiudizialmente, che il contratto di trasporto dell'1.1.2014 contemplava, all'art. 17, clausola compromissoria per arbitrato rituale, nulla in tal guisa ha obiettato alla modificazione soggettiva del

 5



rapporto, *id est* al subingresso della cessionaria "Interporto Santa Palomba" alla cedente "Interservice", siccome ha circoscritto i suoi rilievi, pregiudizialmente, a che le pretese di debito – credito correlate alle fatture TR140002, TR14000 e TR140004 fossero devolute alla cognizione di arbitri rituali.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della s.r.l. ricorrente al pagamento delle spese – liquidate come da dispositivo - del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara, limitatamente alle pretese correlate alle fatture TR140002, TR14000 e TR140004 del 30.4.2014, la competenza arbitrale; condanna la "Interporto Santa Palomba" s.r.l. a rimborsare alla "Parmalat" s.p.a. le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Il presidente